

# Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA)

Modifica del ...

*Avamprogetto del 2.11.2007*

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 ottobre 1988<sup>1</sup> concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente è modificata come segue:

*Ingresso*

visti gli articoli 10a capoverso 3, 10c, 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983<sup>2</sup> sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), in esecuzione della Convenzione del 25 febbraio 1991<sup>3</sup> sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo)

*Art. 1*           Costruzione di nuovi impianti

Sono sottoposti all'esame dell'impatto sull'ambiente ai sensi dell'articolo 10a LPAmb (esame) gli impianti che figurano nell'allegato della presente ordinanza.

*Art. 2 cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> La modificazione di un impianto esistente che figura nell'allegato è sottoposta all'esame se:

- a. la modificazione concerne trasformazioni, ingrandimenti o cambiamenti d'esercizio sostanziali che possono comportare notevoli carichi ambientali supplementari, e

*Art. 3 cpv. 1*

<sup>1</sup> Nell'esame si accerta se il progetto è conforme alle prescrizioni in materia di protezione dell'ambiente. Vi rientrano la LPAmb e le prescrizioni concernenti la protezione della natura e del paesaggio, la protezione delle acque, la salvaguardia delle foreste, la caccia, la pesca e l'ingegneria genetica.

---

<sup>1</sup> RS 814.011  
<sup>2</sup> RS 814.01  
<sup>3</sup> RS 0.814.06

*Titolo dopo l'art. 6*

**Sezione 3: OEIA in un contesto transfrontaliero**

*Art. 6a*

<sup>1</sup> Se un'autorità decide in merito a un progetto che ha effetti notevoli a livello transfrontaliero, si assume anche gli obblighi della Svizzera in quanto Parte di origine secondo la Convenzione di Espoo.

<sup>2</sup> Se è accertato o c'è da aspettarsi che la Svizzera venga colpita da effetti transfrontalieri notevoli prodotti da un progetto di un Paese estero, per l'esercizio dei diritti e degli obblighi della Svizzera secondo la Convenzione di Espoo sono competenti:

- a. l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) per quanto riguarda la ricezione della notifica da parte di autorità estere;
- b. l'autorità decisionale secondo l'articolo 5 capoverso 1, cui spetterebbe l'autorizzazione del progetto in Svizzera, per quanto riguarda l'esercizio degli altri diritti e obblighi.

*Art. 7*      Obbligo di stendere il rapporto concernente l'impatto sull'ambiente

Chi intende costruire o modificare un impianto che deve essere esaminato ai sensi della presente ordinanza deve, al momento della progettazione, stendere un rapporto concernente l'impatto dell'impianto sull'ambiente (rapporto).

*Art. 8*              Indagine preliminare e capitolato d'oneri

<sup>1</sup> Il richiedente elabora:

- a. un'indagine preliminare che mostra quali effetti del suo impianto potrebbero presumibilmente gravare l'ambiente;
- b. un capitolato d'oneri che designa gli effetti dell'impianto sull'ambiente che dovranno essere analizzati nel rapporto e fissa i metodi e i limiti spaziali e temporali per le indagini.

<sup>2</sup> Il richiedente presenta all'autorità decisionale l'indagine preliminare e il capitolato d'oneri. L'autorità decisionale trasmette i documenti al servizio della protezione dell'ambiente (art. 12), il quale si pronuncia in merito e consiglia il richiedente.

*Art. 8a*              Indagine preliminare considerata come rapporto

<sup>1</sup> Se, nel corso dell'indagine preliminare, gli effetti sull'ambiente e le misure di protezione ambientale sono determinati e rappresentati in modo esaustivo, l'indagine preliminare vale come rapporto.

<sup>2</sup> Per il contenuto del rapporto si applicano gli articoli 9 e 10. I termini di trattazione sono regolati dall'articolo 12b.

*Art. 9 cpv. 1 e 4*

<sup>1</sup> Il rapporto deve essere conforme all'articolo 10b capoverso 2 LPAmb.

<sup>4</sup> Esso deve pure descrivere in che modo si è tenuto conto delle indagini effettuate nel quadro della pianificazione del territorio che concernono la protezione dell'ambiente.

*Art. 10 cpv. 1 frase introduttiva e lett. b nonché cpv. 2*

<sup>1</sup> Come aiuti all'esecuzione per l'indagine preliminare, il capitolato d'oneri e il rapporto sono determinanti le direttive dell'UFAM se:

b. il rapporto concerne un impianto per il quale, secondo l'allegato, deve essere consultato l'UFAM, oppure

<sup>2</sup> Negli altri casi, per l'indagine preliminare, il capitolato d'oneri e il rapporto sono determinanti, come aiuti all'esecuzione, le direttive del servizio cantonale della protezione dell'ambiente.

*Titolo prima dell'art. 12*

### **Capitolo 3: Compiti del servizio della protezione dell'ambiente**

*Art. 12*            Competenza

<sup>1</sup> Il servizio cantonale della protezione dell'ambiente valuta l'indagine preliminare, il capitolato d'oneri e il rapporto concernenti i progetti esaminati da un'autorità cantonale.

<sup>2</sup> L'UFAM valuta l'indagine preliminare, il capitolato d'oneri e il rapporto concernenti i progetti esaminati da un'autorità federale. In tale ambito tiene conto anche del parere del Cantone.

<sup>3</sup> In caso di progetti per i quali, secondo l'allegato, deve essere consultato l'UFAM, questo ufficio prende posizione in modo sommario in merito all'indagine preliminare, al capitolato d'oneri e al rapporto fondandosi sul parere espresso dal servizio cantonale della protezione dell'ambiente.

*Art. 12a*            Termini di trattazione per l'indagine preliminare e per il capitolato d'oneri

<sup>1</sup> In caso di progetti esaminati da un'autorità cantonale, il diritto cantonale fissa il termine entro il quale il servizio cantonale della protezione dell'ambiente deve prendere posizione in merito all'indagine preliminare e al capitolato d'oneri.

<sup>2</sup> In caso di progetti esaminati da un'autorità federale, l'UFAM prende posizione in merito all'indagine preliminare e al capitolato d'oneri entro due mesi. Dopo che i Cantoni hanno dato il loro parere, va concesso all'UFAM almeno un mese per prendere a sua volta posizione.

<sup>3</sup> In caso di progetti per i quali, secondo l'allegato, deve essere consultato l'UFAM, questo ufficio prende posizione in merito all'indagine preliminare e al capitolato

d'oneri entro due mesi.

*Art. 12b* Termini di trattazione per il rapporto

<sup>1</sup> In caso di progetti esaminati da un'autorità cantonale, il diritto cantonale fissa il termine entro il quale il servizio cantonale della protezione dell'ambiente deve prendere posizione in merito al rapporto.

<sup>2</sup> L'UFAM valuta entro cinque mesi i rapporti concernenti i progetti esaminati da un'autorità federale. Dopo che i Cantoni hanno dato il loro parere, vanno concessi all'UFAM almeno due mesi per prendere a sua volta posizione.

<sup>3</sup> In caso di progetti per i quali, secondo l'allegato, deve essere consultato l'UFAM, questo ufficio valuta entro tre mesi se l'impianto progettato è conforme alle prescrizioni sulla protezione dell'ambiente (art. 3).

*Art. 13a*

*Abrogato*

*Art. 14 cpv. 4*

<sup>4</sup> In caso di progetti per i quali, secondo l'allegato, deve essere consultato l'UFAM, l'autorità decisionale provvede affinché l'UFAM disponga del rapporto e della valutazione del servizio cantonale della protezione dell'ambiente.

*Art. 17 lett. a*

L'autorità decisionale svolge l'esame fondandosi sulle seguenti basi:

a. rapporto;

*Art. 17a* Eliminazione delle divergenze nella procedura federale

Se l'autorità decisionale federale è in disaccordo con la valutazione dell'UFAM nella procedura decisiva, l'articolo 62b della legge federale del 21 marzo 1997<sup>4</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è applicabile per eliminare le divergenze.

*Art. 20 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'autorità decisionale rende noto dove possono essere consultati il rapporto, la valutazione del servizio della protezione dell'ambiente, i risultati di un'eventuale consultazione dell'UFAM, nonché la decisione, nella misura in cui quest'ultima concerne i risultati dell'esame. Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto, come pure il diritto di consultare gli atti spettante alle organizzazioni legittimate a ricorrere ai sensi degli articoli 55 e 55f LPAmb.

*Art. 24* Disposizioni transitorie

Le domande ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono valutate secondo le nuove disposizioni. Per i ricorsi pendenti si applica il diritto anteriore.

II

L'allegato è modificato conformemente alla versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2008.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione:

La cancelliera della Confederazione:

## **Impianti sottoposti all'esame e procedura decisiva**

*Nota a piè di pagina concernente la lettera a, tipo d'impianto n. 11.4, 12.3, 13.3, 14.2, 14.3 (nota a piè di pagina concernente la lettera b)*

### **1        Trasporti**

#### **11       Circolazione stradale**

N.	Tipo d'impianto <sup>a</sup>	Procedura decisiva
...		
11.4	Posteggio (in edificio o all'aperto) per più di 500 veicoli a motore	Determinata dal diritto cantonale

<sup>a)</sup> Se il progetto concerne un tipo d'impianto contrassegnato con \*), nella procedura decisiva deve essere sentito anche l'Ufficio federale dell'ambiente (art. 12 cpv. 3).

#### **12       Ferrovie**

N.	Tipo d'impianto	Procedura decisiva
...		
12.3	<i>Abrogato</i>	

#### **13       Navigazione**

N.	Tipo d'impianto	Procedura decisiva
...		
13.3	Porto per battelli da diporto con più di 100 posti d'ormeggio in laghi oppure più di 50 posti d'ormeggio in corsi d'acqua.	Determinata dal diritto cantonale

#### **14       Navigazione aerea**

N.	Tipo d'impianto	Procedura decisiva
...		

<sup>b)</sup> È considerato movimento di volo ogni atterraggio e ogni decollo; le manovre di riattaccata contano come due movimenti di volo.

Nota a piè di pagina concernente la lettera a, tipo d'impianto n. 21.2, 21.2a, 21.3, 21.5, 21.7, 21.8, 22.4

## 2 Energia

### 21 Produzione di energia

N.	Tipo di impianto <sup>a</sup>	Procedura decisiva
...		
21.2	*) Impianto termico per la produzione di energia, con una potenza termica di combustione o di pirolisi <ul style="list-style-type: none"><li>- superiore a 100 MWth in caso di vettori energetici fossili</li><li>- superiore a 20 MWth in caso di vettori energetici rinnovabili</li><li>- superiore a 20 MWth in caso di vettori energetici fossili e rinnovabili</li></ul>	Determinata dal diritto cantonale
21.2a	Impianto di fermentazione con una capacità di trattamento superiore a 5000 t di sostrato all'anno	Determinata dal diritto cantonale
21.3	*) Centrale idroelettrica a bacino d'accumulazione, centrale idroelettrica a filo d'acqua nonché centrale idroelettrica ad accumulazione/pompaggio con una potenza installata superiore a 3 MW	<i>Esame plurifase</i> 1 <sup>a</sup> fase: procedura per il rilascio della concessione <sup>5</sup> (art. 38 LF del 22 dic. 1916 <sup>6</sup> sull'utilizzazione delle forze idriche) [LUF1])  2 <sup>a</sup> fase: determinata dal diritto cantonale <sup>7</sup>
21.5	<i>Abrogato</i>	
...		
21.7	<i>Abrogato</i>	Determinata dal diritto cantonale

<sup>5</sup> In caso di impianti nei pressi di acque internazionali: procedura federale in una sola fase (art. 62 cpv. 1 LUF1)

<sup>6</sup> RS 721.80

<sup>7</sup> In caso di impianti nei pressi di acque internazionali: procedura federale in una sola fase (art. 62 cpv. 1 LUF1)

N.	Tipo di impianto <sup>a</sup>	Procedura decisiva
21.8	Impianto per l'utilizzazione dell'energia eolica con una potenza installata superiore a 3 MW	Determinata dal diritto cantonale

a) Se il progetto concerne un tipo d'impianto contrassegnato con \*), nella procedura decisiva deve essere sentito anche l'Ufficio federale dell'ambiente (art. 12 cpv. 3).

## 22 Trasporto e deposito d'energia

N.	Tipo d'impianto	Procedura decisiva
...		
22.4	<i>Abrogato</i>	

N. 30.1, 30.2

## 3 Costruzioni idrauliche

N.	Tipo d'impianto	Procedura decisiva
30.1	Opere per regolare il livello o il deflusso delle acque di laghi naturali con una superficie media superiore a 3 km <sup>2</sup> e relative prescrizioni d'esercizio	Determinata dal diritto cantonale
30.2	Opere d'ingegneria idraulica come: sbarramenti con dighe, arginamenti, correzioni, opere per il contenimento delle piene e di materiale alluvionale, con un preventivo superiore a 10 milioni di franchi	Determinata dal diritto cantonale
...		

N. 40.3, 40.7, 40.8

## 4 Smaltimento

N.	Tipo d'impianto	Procedura decisiva
...		
40.3	<i>Abrogato</i>	
...		
40.7	Impianti per i rifiuti: a impianti per la cernita e il trattamento meccanico con una capacità superiore a 10 000 t di rifiuti all'anno; b. impianti per il trattamento biologico con una capacità superiore a 5000 t di rifiuti all'anno; c. impianti per il trattamento termico o chimico con una capacità superiore a 1000 t di rifiuti all'anno.	Determinata dal diritto cantonale
40.8	Deposito temporaneo per più di 10 000 t di rifiuti speciali sotto forma liquida, solida o semi-liquida	Determinata dal diritto cantonale

N. 50.5

## 5 Costruzioni e impianti militari

N.	Tipo d'impianto	Procedura decisiva
...		
50.5	<i>Abrogato</i>	

N. 60.1, 60.2, 60.3, 60.4 e 60.8

## 6 Sport, turismo e tempo libero

N.	Tipo d'impianto	Procedura decisiva
60.1	Impianti a fune soggetti a concessione federale	Approvazione dei piani (art. 3 cpv. 1 L. del 23 giu. 2006 <sup>1</sup> sugli impianti a fune)
60.2	Skilift per la valorizzazione di nuove zone o per il collegamento di regioni sciistiche	Determinata dal diritto cantonale
60.3	Modificazioni del terreno superiori a 5000 m <sup>2</sup> per impianti sciistici	Determinata dal diritto cantonale
60.4	Impianto d'innevamento con superficie innevata superiore a 50 000 m <sup>2</sup>	Determinata dal diritto cantonale
...		
60.8	<i>Ex n. 60.2</i>	

*Nota a piè di pagina concernente la lettera a, tipo d'impianto n. 70.5, 70.5a, 70.6, 70.6a, 70.10a, 70.10b, 70.13, 70.15*

## 7 Industria

N.	Tipo d'impianto <sup>a</sup>	Procedura decisiva
...		
70.5	Impianto con una superficie d'esercizio superiore a 5000 m <sup>2</sup> o con una capacità di produzione superiore a 1000 t all'anno per la sintesi di <ul style="list-style-type: none"><li>- prodotti chimici di base organici,</li><li>- prodotti chimici di base inorganici o</li><li>- concimi contenenti fosforo, azoto o potassio</li></ul>	Determinata dal diritto cantonale

N.	Tipo d'impianto <sup>a</sup>	Procedura decisiva
70.5a	Impianti per la sintesi in quantità industriali di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- materie prime per la produzione di prodotti fitosanitari e biocidi oppure</li> <li>- prodotti farmaceutici di base utilizzando un procedimento chimico o biologico</li> </ul>	Determinata dal diritto cantonale
70.6	Impianto con una superficie d'esercizio superiore a 5000 m <sup>2</sup> o con una capacità di produzione superiore a 10 000 t all'anno per la lavorazione di prodotti intermedi e di prodotti chimici	Determinata dal diritto cantonale
70.6a	Impianto industriale per la lavorazione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- prodotti fitosanitari e biocidi</li> <li>- prodotti farmaceutici o</li> <li>- colori, vernici, elastomeri o perossidi</li> </ul>	Determinata dal diritto cantonale
...		
70.10a	Imprese produttrici di calcestruzzo con una capacità di trattamento superiore a 10 000 t all'anno	Determinata dal diritto cantonale
70.10b	Imprese produttrici di rivestimenti stradali con una capacità di trattamento superiore a 10 000 t all'anno	Determinata dal diritto cantonale
...		
70.13	<i>Abrogato</i>	
...		
70.15	<i>Abrogato</i>	

---

<sup>a</sup>) Se il progetto concerne un tipo d'impianto contrassegnato con \*), nella procedura decisiva deve essere sentito anche l'Ufficio federale dell'ambiente (art. 12 cpv. 3).

N. 80.1, 80.2, 80.4, 80.5, 80.6, 80.9

## 8 Altri impianti

N.	Tipo d'impianto	Procedura decisiva
80.1	Miglioramento fondiario generale, cioè: <ul style="list-style-type: none"><li>- raggruppamento parcellare di più di 400 ha,</li><li>- misure tecniche a fini agricoli, come l'irrigazione o il drenaggio di più di 20 ha di terre agricole,</li><li>- modificazioni del terreno superiori a 5 ha oppure</li><li>- progetti di bonifica agraria generale superiori a 400 ha</li></ul>	Determinata dal diritto cantonale
80.2	Progetti di allacciamento forestale di più di 400 ha	Determinata dal diritto cantonale
...		
80.4	Impianto per l'allevamento di bestiame da reddito agricolo, se la capacità complessiva dell'azienda è superiore a 125 unità di bestiame grosso (UBG). Sono escluse le stalle per alpeggio.	Determinata dal diritto cantonale
80.5	Centro commerciale e mercato specializzato con una superficie di vendita superiore a 7500 m <sup>2</sup>	Determinata dal diritto cantonale
80.6	Piazza per il trasbordo di merci e centro di distribuzione, con superficie di deposito superiore a 20 000 m <sup>2</sup> oppure un volume di deposito superiore a 120 000 m <sup>3</sup>	Determinata dal diritto cantonale
...		
80.9	Vivaio con una superficie superiore a 100 000 m <sup>2</sup> e serra con una superficie complessiva superiore a 20 000 m <sup>2</sup>	Determinata dal diritto cantonale